DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 11/2010

del 29 gennaio 2010

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 145/2009 del 4 dicembre 2009 ([1]).

(2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario ([2]).

(3) La direttiva 2008/57/CE abroga, a decorrere dal 19 luglio 2010, la direttiva 96/48/CE del Consiglio ([3]) e la direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([4]), che sono integrate nell'accordo e che devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo a decorrere dal 19 luglio 2010,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato XIII dell'accordo è modificato come segue:

1) l'attuale punto 37d (direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) diventa punto 37ca;

2) dopo il nuovo punto 37ca (direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) viene aggiunto il punto seguente:

«37d. **32008 L 0057**: direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1).»;

3) al punto 42e (direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il testo seguente:

«modificato da:

— **32008 L 0057**: direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 (GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1).»;

4) il testo dei punti 37a (direttiva 96/48/CE del Consiglio) e 37ca (direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) sono soppressi con decorrenza dal 19 luglio 2010.

Articolo 2

I testi della direttiva 2008/57/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 gennaio 2010, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2010.

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Alan SEATTER

([1]) GU L 62 dell'11.3.2010, pag. 42.
([2]) GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1.
([3]) GU L 235 del 17.9.1996, pag. 6.
([4]) GU L 110 del 20.4.2001, pag. 1.

(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.